



ROLFO S.p.A. Unico Socio

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Rolfo Holding S.r.l.
Capitale sociale € 3.212.500,00 i.v. - R.E.A. n. 35729 della C.C.I.A.A. di Cuneo

📍 C.so IV Novembre, 30 - 12042 Bra (CN)- ITALY - ☎ +39 0172.472111

🌐 www.rolfo.com - ✉ info@rolfo.com - ✂ C.F. e P. IVA: IT00184310043



CODICE DI CONDOTTA FORNITORI

PARTE GENERALE

INDICE

1. Premessa.....	3
2. Ambito di applicazione.....	3
3. Principi etici (Etica di business, Lavoro e diritti umani, Tutela dell'ambiente)	4
3.1 Etica di business.....	4
3.2 Politica Anticorruzione.....	4
3.3 Conflitto di interessi.....	4
3.4 Tutela intellettuale e della concorrenza.....	4
3.5 Confidenzialità.....	5
3.6 Antiriciclaggio.....	5
3.7 Diritti umani.....	5
3.8 Lavoro minorile.....	5
3.9 Lavoro forzato e obbligatorio.....	5
3.10 Inclusione.....	6
3.11 Libertà di associazione e contrattazione collettiva.....	6
3.12 Salute e sicurezza sul lavoro.....	6
3.13 Orario di lavoro.....	6
3.14 Retribuzioni eque.....	6
3.15 Ambiente di lavoro libero da molestie.....	7
3.16 Condizioni di lavoro regolari.....	7
3.17 Privacy.....	7
3.18 Salvaguardia dell'ambiente.....	7
3.19 Consumi energetici ed emissioni gas serra.....	7
3.20 Gestione dei rifiuti e scarichi idrici.....	7
3.21 Sostanze pericolose.....	8
4. Monitoraggio e implementazione.....	8
5. Fonti.....	9

1. Premessa

ROLFO S.p.A. opera secondo principi di integrità, onestà, lealtà e trasparenza, sia all'interno della propria realtà che nei confronti dei partner con cui si relaziona e intrattiene rapporti commerciali. In linea con le disposizioni del Codice Etico del Gruppo Rolfo ed il modello organizzativo di gestione e controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001, ROLFO S.p.A. ritiene che la collaborazione con la catena di fornitura sia fondamentale per il conseguimento, non solo dei più alti standard qualitativi del prodotto, ma anche per la creazione di valore e di sviluppo sostenibile del business.

A tal fine, ROLFO S.p.A. ha adottato il Codice di Condotta Fornitori (di seguito anche il «Codice») contenente i principi etici e le regole di comportamento già richiamate dal Codice Etico del Gruppo Rolfo, che si aggiungono alle disposizioni legali, che caratterizzano le relazioni commerciali con i suoi partner.

Il Codice è composto dalle seguenti sezioni: Ambito di applicazione, Principi Etici, Monitoraggio e implementazione.

2. Ambito di applicazione

Il presente Codice si applica ai partner commerciali di ROLFO S.p.A., nello specifico a tutti i soggetti che forniscano beni e/o servizi (di seguito anche i «fornitori»).

I fornitori hanno la responsabilità di assicurare la propria conformità al Codice, così come richiederne il rispetto ai propri dipendenti, fornitori, collaboratori esterni e ulteriori soggetti, facenti parte della catena di fornitura per ROLFO S.p.A.

3. Principi etici (Etica di business, Lavoro e diritti umani, Tutela dell'ambiente)

3.1 Etica di business

I fornitori sono tenuti ad operare nel rispetto dei principi di trasparenza, lealtà, integrità, riservatezza, della legalità e delle disposizioni di legge e di regolamento applicabili nel contesto in cui operano, nonché degli impegni assunti con ROLFO S.p.A.

Tale principio è valido anche con riferimento alla legislazione nazionale di qualsiasi Paese con cui ROLFO S.p.A. operi.

3.2 Politica Anticorruzione

Rolfo, secondo il modello organizzativo di gestione e controllo ai sensi del D.LGS.231/2001 nell'ambito della Politica Anticorruzione adottata che il fornitore dichiara di aver letto e compreso non tollera alcuna forma di corruzione ed opera nel pieno rispetto delle leggi anticorruzione vigenti e si impegna costantemente a garantire la riduzione delle opportunità di corruzione al livello minimo di rischio.

I fornitori sono tenuti al pieno rispetto delle disposizioni contenute in essa, e si devono astenere da offrire beni o servizi, in particolare, sotto forma di regali a collaboratori della società che non siano di modico valore e di cortesia e vieta altresì ai propri dipendenti, di offrire beni o servizi a personale di altre società o enti per ottenere informazioni riservate o benefici diretti o indiretti rilevanti, per sé o per l'azienda.

3.3 Conflitto di interessi

I fornitori di ROLFO S.p.A. sono tenuti a prevenire e/o contrastare qualsiasi conflitto di interessi, reale o potenziale, e a segnalare qualsiasi circostanza che crei favoritismi illegittimi.

3.4 Tutela intellettuale e della concorrenza

I fornitori sono tenuti ad agire nel pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale e intellettuale di ROLFO S.p.A., nonché in conformità alle prescrizioni contenute in leggi, regolamenti e convenzioni poste a tutela di tali diritti.

Le specifiche tecniche, i disegni e gli schemi che saranno impiegati nella fabbricazione dei prodotti costituiscono un know-how tecnico e commerciale di valore considerevole per ROLFO S.p.A. e, per tale ragione, i fornitori sono chiamati a:

- A. usarli esclusivamente per la fabbricazione dei prodotti;
- B. non divulgare e/o comunque a non rendere note a soggetti terzi le Informazioni riservate
- C. adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie e opportune, secondo i migliori standard professionali, al fine di mantenere riservate le Informazioni, nonché al fine di prevenire accessi non autorizzati, sottrazione e manipolazione delle stesse
- D. cessarne immediatamente l'utilizzo alla scadenza dell'incarico o nel momento in cui esso, per qualsiasi motivo, venisse risolto.

I fornitori sono, altresì, tenuti ad astenersi dal compiere pratiche commerciali scorrette in violazione delle leggi applicabili in materia di concorrenza leale e antitrust.

3.5 Confidenzialità

I fornitori di ROLFO S.p.A. si impegnano a proteggere le informazioni e i dati a loro comunicati, o a cui possono avere accesso, osservando rigorosamente la normativa vigente in materia di privacy e di protezione dei dati personali.

3.6 Antiriciclaggio

ROLFO S.p.A. esercita la propria attività nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di Antiriciclaggio e delle disposizioni emanate dalle Autorità competenti.

ROLFO S.p.A. ha come principio quello della massima trasparenza nelle transazioni commerciali e predispone gli strumenti più opportuni al fine di contrastare i fenomeni della ricettazione, del riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

ROLFO S.p.A. incoraggia i fornitori a adottare misure per regolare la gestione dei flussi finanziari, vietando ogni irregolarità che, secondo la normale diligenza professionale, diano adito a sospetti sulla provenienza del denaro ricevuto.

3.7 Diritti umani

ROLFO S.p.A. si impegna a operare nel pieno rispetto del valore dell'individuo, dei diritti umani e dei lavoratori.

ROLFO S.p.A. riconosce, inoltre, la propria responsabilità nel rispettare i diritti umani e si impegna a adottare un approccio proattivo per promuovere il rispetto di tali diritti. I fornitori di ROLFO S.p.A. sono, pertanto, a loro volta invitati ad operare nel pieno rispetto di tali valori.

3.8 Lavoro minorile

I fornitori di ROLFO S.p.A. sono tenuti a condannare e astenersi da qualsiasi forma di lavoro minorile, in linea con quanto stabilito dalla normativa vigente. Sono, altresì, tenuti a non impiegare minori di età inferiore ai 15 anni o che non abbiano raggiunto l'età per il completamento dell'istruzione obbligatoria.

I minori di 18 anni di età non dovranno lavorare in orario notturno ed essere esposti ad attività pericolose che possano comprometterne la salute fisica o mentale.

3.9 Lavoro forzato e obbligatorio

I fornitori sono tenuti a condannare e astenersi da ogni forma e tipo di lavoro forzato e obbligatorio e di sfruttamento, come sancito nella Convenzioni dell'ILO sul lavoro forzato e obbligatorio del 1930 (n. 29).

I fornitori sono tenuti ad astenersi da ogni forma di schiavitù moderna come, a titolo esemplificativo, ricorrere a lavoro effettuato in modo non volontario.

3.10 Inclusione

I fornitori sono tenuti ad operare secondo i principi di dignità e uguaglianza condannando ogni forma di discriminazione basata su razza, nazionalità, sesso, età, disabilità, orientamenti sessuali, opinioni politiche o sindacali, indirizzi filosofici o convinzioni religiose verso qualunque soggetto.

3.11 Libertà di associazione e contrattazione collettiva

I fornitori di ROLFO S.p.A. sono tenuti a rispettare il diritto dei propri dipendenti di associarsi in sindacati e di contrattare collettivamente, senza timore di essere discriminati, intimiditi o subire ritorsioni, ai sensi delle leggi e normative applicabili.

3.12 Salute e sicurezza sul lavoro

ROLFO S.p.A. si impegna a perseguire gli obiettivi di miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori come parte integrante della propria attività e come impegno strategico rispetto alle finalità più generali dell'Azienda.

I fornitori sono tenuti a rispettare la legislazione vigente in materia di salute e sicurezza garantendo ai propri dipendenti un ambiente di lavoro sano e sicuro, in considerazione del settore in cui operano e dei rischi connessi alle attività e operazioni effettuate.

3.13 Orario di lavoro

I fornitori sono tenuti a rispettare le normative locali e internazionali in materia di limiti di orario di lavoro, anche straordinario, sia su base giornaliera che settimanale, e a farle rispettare ai propri fornitori.

I fornitori di ROLFO S.p.A. sono tenuti, inoltre, a garantire ai propri dipendenti le pause e il numero minimo di giorni di riposo stabilito dalle normative applicabili, garantendo almeno un giorno di riposo su sette giorni lavorativi consecutivi, salvo in circostanze eccezionali.

3.14 Retribuzioni eque

I fornitori sono tenuti a offrire ai propri dipendenti un livello di retribuzione equo che rifletta le conoscenze e le competenze di ogni individuo, in conformità alle disposizioni di legge e normative applicabili.

La paga fornita ai dipendenti deve essere idonea a garantire il soddisfacimento dei bisogni primari e di standard di vita rispettosi della dignità dell'individuo.

3.15 Ambiente di lavoro libero da molestie

I fornitori sono tenuti tutelare l'integrità morale dei collaboratori garantendo il diritto a condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona.

3.16 Condizioni di lavoro regolari

I fornitori sono tenuti a rispettare le forme di assunzione disciplinate dalla normativa applicabile, evitando il ricorso a ogni modalità irregolare oltre alla mera assenza di alcuna regolarizzazione di un rapporto, qualsivoglia tipologia di utilizzo di prestazioni lavorative non dedotta in un assetto contrattuale e normativo coerente a quello del paese di riferimento.

3.17 Privacy

I fornitori devono agire secondo le leggi vigenti sulla privacy e il trattamento dei dati personali, proteggendo sempre la privacy dei propri lavoratori e i diritti relativi ai propri dati personali.

3.18 Salvaguardia dell'ambiente

ROLFO S.p.A. promuove il rispetto dell'ambiente e intende assicurare la piena compatibilità delle proprie attività con il territorio e con l'ambiente circostante.

I fornitori di ROLFO S.p.A. sono, pertanto, a loro volta invitati ad operare nel pieno rispetto della legislazione vigente in materia di protezione ambientale e ad impegnarsi attivamente per mitigare gli impatti negativi sull'ambiente e sugli ecosistemi legati alle proprie attività ed operazioni.

3.19 Consumi energetici ed emissioni gas serra

I fornitori sono invitati a misurare le emissioni di gas serra correlate alla propria attività contribuendo al raggiungimento degli obiettivi nazionali e internazionali di riduzione delle emissioni tramite iniziative di efficientamento energetico.

3.20 Gestione dei rifiuti e scarichi idrici

I fornitori sono tenuti a rispettare le normative vigenti in materia di gestione dei rifiuti pericolosi e non, assicurandosi del loro corretto trattamento, trasporto e smaltimento.

Nel caso in cui, all'interno dei propri processi produttivi, i fornitori utilizzino sostanze chimiche, sono tenuti a garantire il rispetto della normativa vigente per i flussi delle acque reflue.

3.21 Sostanze pericolose

I fornitori sono tenuti a rispettare le disposizioni a livello nazionale ed internazionale in relazione all'utilizzo di sostanze pericolose. In particolar modo, i fornitori sono tenuti a vietare l'uso delle sostanze che possano ledere la salute delle persone, o l'ambiente, mettendo in atto misure appropriate per la loro gestione, stoccaggio e trasporto.

4. Monitoraggio e implementazione

I fornitori hanno la responsabilità di assicurare la propria conformità ai principi e alle regole di comportamento definiti dal presente Codice di Condotta.

I fornitori hanno, inoltre, la responsabilità di far rispettare le disposizioni del Codice ai propri dipendenti, fornitori e collaboratori esterni facenti parte della catena di fornitura di ROLFO S.p.A., verificandone la conformità.

In caso di audit, i fornitori si impegnano a condividere, in maniera trasparente e collaborativa, tutte le informazioni e documentazioni necessarie al fine dell'assessment, nonché ad agevolare l'eventuale accesso alle proprie strutture o a quelle dei propri sub-fornitori.

In caso di non conformità riscontrate in sede di audit, i fornitori si impegnano a formalizzare e implementare azioni correttive volte a porre rimedio a tali non conformità.

ROLFO S.p.A. si rende disponibile a supportare il fornitore nella stesura e implementazione delle azioni correttive.

ROLFO S.p.A. si riserva il diritto di risolvere ogni rapporto con i fornitori che non rispettino il presente Codice di Condotta così come la mancata attuazione delle azioni correttive volte a superare le non conformità riscontrate.

Al fine di promuovere una cultura basata sull'etica e trasparenza, Rolfo S.P.A. ha predisposto un canale informativo per riportare (anche in forma anonima) qualsiasi segnalazione inerente a una presunta e/o accertata violazione del presente Codice di Condotta o del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01.

Il link è accessibile da tutti dal sito <https://www.rolfo.it/it/it/segnalazione-di-illeciti-whistleblowing>

Rolfo S.P.A. assicura la massima tutela, riservatezza e protezione al segnalante da indebite ritorsioni, illeciti condizionamenti, disagi e discriminazioni di qualunque tipo, per aver debitamente segnalato in conformità alla Direttiva Europea EU 2019/1937 sul Whistleblowing.

Qualsiasi violazione del Codice denunciata tramite tale canale verrà prontamente valutata dall'ODV (Ordine di Vigilanza).

I fornitori si impegnano a non effettuare alcuna azione ritorsiva o discriminatoria verso il personale che abbia riferito in buona fede eventi ritenuti illeciti.

ROLFO S.p.A. si riserva il diritto di risolvere ogni rapporto con i fornitori in caso di ritorsioni o atti discriminatori perpetrati dai fornitori nei confronti dei soggetti segnalanti.

5. Fonti

Il presente Codice di Condotta Fornitori si basa sui seguenti documenti aziendali:

1. Codice Etico
2. Modello 231
3. Politica Anticorruzione
4. Policy Whistleblowing

Si ispira, inoltre, alle seguenti fonti e normative a livello internazionale:

1. Principi del Global Compact delle Nazioni Unite;
2. Obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals – SDGs) delle Nazioni Unite;
3. Dichiarazione sui Principi e Diritti Fondamentali del Lavoro e le otto Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO);
4. La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e le successive convenzioni internazionali sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali;
5. Linee guida OCSE sul dovere di diligenza (due diligence) per la condotta d'impresa responsabile